

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Piazza del Forno n. 1
Visso (MC)

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2026-31.12.2030 CIG

Premessa

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le disposizioni che regolano requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla procedura di gara telematica, per la compilazione e presentazione dell'offerta, documenti a corredo e procedura di aggiudicazione, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Parco Nazionale dei Monti Sibillini per anni cinque.

La descrizione e le modalità di svolgimento del servizio, nonché le condizioni essenziali del contratto, sono riportate nello schema di Convenzione di tesoreria, approvato dal Commissario con deliberazione n. 4/2025, riportata tra gli atti di gara.

STAZIONE APPALTANTE:

Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini – Piazza del Forno n. 1 62039 Visso (MC)

Telefono: 0737 961563

e-mail parco@sibillini.net

pec: parcosibillini@emarche.it

sito web: www.sibillini.net

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.: Responsabile unico del procedimento: Domenico Sensini, tel. 0737/961563 mail: d.sensini@sibillini.net.

PROCEDURA DI GARA:

procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs, 36/2023 e s.m.i. (codice degli appalti), espletata tramite portale telematico Mepa.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO:

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

INDIZIONE PROCEDURA: decreto del Direttore n. 433 del 07.10.2025;

CPV: CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria

LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo delle prestazioni dell'istituto di credito aggiudicatario della gara è individuato nella sede della filiale dell'istituto medesimo come indicata nell'offerta. S'intende che l'aggiudicatario dovrà garantire, in ogni modo, il continuo collegamento con l'Ente committente assicurando la disponibilità continua degli operatori addetti al servizio in oggetto, fatte salve le giornate di chiusura per festività.

DOCUMENTI DI GARA: ai sensi dell'art.82 del D.lgs. 36/2023, costituiscono documenti di gara i seguenti atti:

Bando di gara;

Disciplinare di gara;

Schema di convenzione di tesoreria;

Modello di domanda di partecipazione alla gara - allegato a/1

Modello di offerta tecnica - allegato a/2
Modello di offerta economica – allegato a/3
DGUE.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Oggetto del presente documento è la disciplina di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di seguito denominato Servizio, secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nella Convenzione. Le condizioni e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite da tutti gli atti di gara e dai loro allegati, parti integranti di essi.

Le prestazioni del servizio oggetto del presente Disciplinare dovranno rispettare, a pena esclusione dalla gara, le modalità di esecuzione richieste nella Convenzione.

L'importo del canone annuale a base di gara soggetto a ribasso (che dovrà comprendere tutti i servizi previsti dello schema di convenzione approvato), è pari ad € 6.000,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, come da risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 188 del 02.02.2023, oltre a voci per operazioni onerose i cui importi sono oggetto di valutazione in sede di offerta.

L'importo complessivo onnicomprensivo del contratto per l'intero periodo di riferimento è pari ad € 30.000,00 (5 anni) oltre a voci per operazioni onerose i cui importi sono oggetto di valutazione in sede di offerta.

ARTICOLO 2 – SISTEMA DI GARA

La gara d'appalto si espletterà nella forma della procedura aperta, articolo 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. Non sono ammesse offerte parziali né offerte condizionate.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 108, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato con sorteggio pubblico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche e/o integrazioni, si procederà all'aggiudicazione della presente gara anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Ente Parco.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La concessione avrà durata dal 01.01.2026 al 31.12.2030 o, in ogni caso 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della convenzione su richiesta dell'Ente, e comunque fino all'espletamento della nuova gara d'appalto. Per tutto il periodo della "prorogatio" si applicano le pattuizioni previste in convenzione.

Ai sensi dell'art.120, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 4 – ONERI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'art.108, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., nell'offerta economica non devono essere riportati i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

Non sussistono potenzialmente rischi da interferenza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente) e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); non si rende necessaria, pertanto, la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., anche stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dai successivi articoli.

È ammessa la partecipazione di operatori economici temporaneamente raggruppati con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 65 e 68 D.Lgs. n. 36/2023 e la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 65, 67 e 68 D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i..

È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzi anche se non ancora costituiti (quindi raggruppandi e costituendi). In tal caso unitamente alla documentazione amministrativa, dovrà essere inserita la dichiarazione di impegno, che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici in questione conferiranno mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria, la quale sottoscriverà il Contratto in nome e per conto proprio e degli Operatori economici mandataria.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Non sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche in forma associata, che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nel caso in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora lo stesso Operatore economico partecipi alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio di concorrenti.

Tali divieti sono posti a pena di esclusione dalla gara per tutte le diverse offerte presentate.

ARTICOLO 6 – REQUISITI GENERALI

Non sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori economici per i quali la stazione appaltante abbia accertato la sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.95 del D.lgs. 36/2023.

L'esclusione per grave illecito professionale di cui all'art.95, comma 1, lettera e) è disposta solo se commesso dall'operatore economico offerente, al verificarsi delle condizioni previste dall'art.98 del D.Lgs. 36/2023, così come valutate dalla stazione appaltante in base agli elementi e ai mezzi di prova indicati nel medesimo articolo.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'esclusione è disposta secondo la disciplina di cui all'art. 96 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 7 – REQUISITI SPECIALI

Costituiscono requisiti speciali per l'ammissione alla gara i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale e di capacità economica – finanziaria di seguito riportati.

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.100 del D.lgs. 36/2023;

Essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. 385/1993 e soggetti abilitati all'esercizio del Servizio di Tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la Tesoreria unica;

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Iscrizione in MePA per la categoria merceologica "CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria.

Requisiti di capacità tecnico – professionale

Aver eseguito nei 5 anni precedenti (2020-2024) il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 3 amministrazioni pubbliche, centrali, o locali, ovvero enti pubblici, indicando l'elenco dei principali servizi di tesoreria erogati, senza essere incorsi in risoluzione anticipata di contratti a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità dell'istituto partecipante.

Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dallo schema di convenzione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Aver realizzato, nei 5 anni precedenti (2020-2024), un fatturato riferito alla specifica attività ovvero a servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, pari o superiore all'importo posto a base di gara. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Gli Operatori economici concorrenti potranno produrre, nella busta amministrativa i documenti a comprova dei requisiti di capacità tecnica-professionale, se in loro possesso.

ARTICOLO 8 – AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 104 D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico concorrente, singolo o associato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei

requisiti di capacità tecnica-professionale e di capacità economica-finanziaria, qualora ne fosse carente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.

L'Operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Parco, in relazione al servizio oggetto della gara, per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 104, commi 5 e 6 del Codice, laddove sussistano motivi di esclusione per uno o più soggetti ausiliari, è consentito all'operatore economico di sostituire gli ausiliari.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 9 – FVOE

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

ARTICOLO 10 - CAUZIONI

Non sono richieste cauzioni e/o garanzie ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e conformemente al parere del MIT n. 3276 del 27 febbraio 2025.

ARTICOLO 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, essendo il valore del contratto inferiore ai limiti disposti per tale adempimento dalla deliberazione ANAC n.621 del 20 dicembre 2022.

ARTICOLO 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli Operatori economici concorrenti, dovranno far pervenire l'offerta redatta in lingua italiana entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 13,00 del giorno 14.11.2025** a mezzo piattaforma MEPA. Il predetto termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. L'inosservanza del termine comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo del concorrente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o di mancato recapito.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno riportati da MEPA.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:

busta amministrativa – Busta A

busta offerta tecnica – Busta B

busta offerta economica - Busta C

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti aventi

sede in altri paesi le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente, **a pena di esclusione**, dal rappresentante legale o suo procuratore.

Nel caso in cui uno qualsiasi dei documenti contenuti nelle buste telematiche (busta amministrativa, tecnica o busta economica), sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'Operatore economico concorrente dovrà allegare copia scansionata e sottoscritta digitalmente della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

Salva diversa indicazione, qualsiasi documento dell'offerta presentato all'interno della RdO (Richiesta di Offerta) da portale Consip MEPA dall'operatore economico, in relazione alla presente procedura, dovrà essere preventivamente convertito in formato aperto, standard e non modificabile (PDF, PDF/A,) e sottoscritto digitalmente con modalità di cui al D.lgs. 82/2005.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. si applicano gli articoli 100, comma 3, 99 e 105 del D.lgs. 36/2023. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

ARTICOLO 13 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Busta Amministrativa- Busta A - gli Operatori economici concorrenti dovranno inserire, la seguente documentazione in formato elettronico e firmata digitalmente:

1 Domanda di partecipazione,

2 DGUE

3 Schema di convenzione, debitamente firmato dal legale rappresentante, per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso schema di convenzione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare, è firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile **con allegata scansione del documento di identità in corso di validità**.

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più amministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori con firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma del MEPA.

Con la domanda di partecipazione il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara e dichiara di accettare, senza condizioni o riserve, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nei relativi documenti allegati.

Nel caso in cui di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/capofila/consorziate).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'ipotesi di partecipazione in forma associata si precisa quanto segue:

in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale di ciascun operatore associato/consorziato rappresentante; a livello operativo, è l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare sul MEPA e, quindi, a presentare l'offerta telematica completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l'obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione;

in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le associate/consorziate;

in caso di consorzi di cui alle lett. b) c) e d) dell'art.65 del Codice: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazioni richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare / esecutrici;

in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso

di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2, lett. h) del Codice: trova applicazione la disciplina prevista per le RTI per quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, la carenza di qualsiasi elemento formale della domanda può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine perentorio di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 91, comma 3 del Codice va compilato esclusivamente in forma elettronica (DGUE), sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione Amministrativa.

In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario o Rete di imprese il DGUE deve essere presentato anche da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario o Rete di imprese. In caso di avalimento deve essere presentato anche dall'impresa ausiliaria.

ARTICOLO 14 – OFFERTA TECNICA

Nell'apposita sezione del MEPA gli operatori economici dovranno inserire, a pena di esclusione dalla gara, in formato elettronico e firmata digitalmente la dichiarazione dell'offerta tecnica-Busta B, contenente la specificazione dei servizi offerti con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

La dichiarazione dovrà essere resa mediante utilizzo del modello di dichiarazione dell'offerta tecnica allegato al presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve in ogni caso rispettare le caratteristiche minime del servizio stabilite nella convenzione di tesoreria, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nel caso di partecipazione associata, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità previste per la domanda di partecipazione.

La presentazione nella documentazione dell'offerta tecnica di qualsivoglia riferimento al contenuto dell'offerta economica è causa di esclusione dalla gara. Inoltre l'offerta tecnica non può prevedere maggiori oneri per la stazione appaltante, difformi da quelli espressamente formulati nell'offerta economica.

ARTICOLO 15 – OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposita sezione del MEPA gli operatori economici dovranno inserire, a pena di esclusione dalla gara, in formato elettronico e firmata digitalmente la dichiarazione dell'offerta economica –Busta C. La dichiarazione è resa utilizzando il modello di dichiarazione dell'offerta economica allegato al presente disciplinare. In alternativa può essere resa su foglio A/4, riportando in modo univoco le informazioni presenti nel modello allegato.

La dichiarazione di offerta contiene solo ed esclusivamente, in cifre e lettere, il ribasso unico percentuale offerto rispetto al canone richiesto per l'espletamento del servizio come previsto nella convenzione di tesoreria. Non sono ammesse offerte condizionate o al rialzo rispetto al prezzo fissato a base di gara di cui precedente articolo 1.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi non costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

ARTICOLO 16 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D. Lgs.36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta Tecnica: massimo 40 punti

Offerta Economica: massimo 60 punti

TOTALE Massimo 100 punti

1) OFFERTA TECNICA: max punti 40 così suddivisi:

a) modalità organizzative e gestionali del servizio (numero di servizi di tesoreria di durata almeno triennale svolti per amministrazioni pubbliche, centrali, o locali, ovvero enti pubblici, nell'ultimo quinquennio con riferimento al 31.12.2024, ulteriori ai tre necessari per la partecipazione): punti max 10. Non sarà conteggiato ulteriormente il servizio pluriennale svolto nei confronti del medesimo ente. Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P1.a = (10 \times Nse) / Nsemax$$

essendo:

Nse = numero di servizi di tesoreria dell'offerta in esame

Nse max = numero di servizi di tesoreria maggiore tra tutte le offerte presentate

b) modalità organizzative e gestionali del servizio (presenza o impegno ad aprire in caso di aggiudicazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, una filiale o sportello nel Comune di Visso - sede dell'Ente Parco): Punti 10;

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito come segue:

- presenza o impegno ad aprire in caso di aggiudicazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, una filiale o sportello nel Comune di Visso - sede dell'Ente Parco – punti 10
- mancanza di una filiale/sportello nel Comune di Visso e/o mancata disponibilità ad aprirlo entro sei mesi - punti 0

P1.b= (10 se SI 0 se NO)

c) spese per l'esecuzione di pagamenti: punti max 10

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P1.c = 10 - [(X€ - X€ \text{ min}) * 10 / (X€ \text{ max} - X€ \text{ min})]$$

Essendo:

X€ max - X€ min e X€ rispettivamente la spesa indicata in Euro massima, minima e la spesa offerta, per l'esecuzione di pagamenti (spese per commissione);

d) rilascio carta di credito all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con zero spese per ogni operazione: punti max 10;

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P1.d = 10 - [(X€ - X€ \text{ min}) * 10 / (X€ \text{ max} - X€ \text{ min})]$$

Essendo:

X€ max - X€ min e X€ rispettivamente la spesa indicata in Euro massima, minima e la spesa offerta, per l'esecuzione ogni operazione a carico dell'Ente (spese per commissione);

2) OFFERTA ECONOMICA: max punti 60 così suddivisi:

a) corrispettivo annuo del servizio: punti max 30; Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2.a= 30 - [(Cx / 6.000,00) X 30]$$

essendo:

Cx il corrispettivo richiesto per l'espletamento del servizio;

b) tasso debitore applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: punti max 10; Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2.b= 10 - Xb / 0.05$$

essendo:

Xb lo spread offerto, espresso, con un massimo di tre cifre decimali, in punti percentuali di aumento rispetto all'Euribor 3 mesi media mensile mese precedente – divisore fisso 360 – rilevato sulla stampa specializzata. In particolare viene detratto dal punteggio massimo un punto per ogni 5 centesimi di punto (Xb = 0.05) di aumento rispetto all'Euribor.

c) tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa: punti max 10; Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2. c = 10 - Xc / 0.05$$

essendo:

Xc lo spread offerto, espresso, con un massimo di tre cifre decimali, in punti percentuali di diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi media mensile mese precedente – divisore fisso 360 – rilevato sulla stampa specializzata. In particolare viene detratto dal punteggio massimo un punto per ogni 5 centesimi di punto (Xc = 0.05) di diminuzione rispetto all'Euribor;

d) importo del contributo annuo offerto a sostegno di iniziative di carattere turistico, culturale e sportivo, pubblico – istituzionale dell'Ente (art. 20 dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente Parco): punti max 10.

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P2. d = 10 \times C/C_{max}$$

Essendo:

C = Contributo offerta in esame

C max = Maggior contributo offerto

Il punteggio finale sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e di quelli attribuiti all'offerta economica. La formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica in modo difforme dai documenti posti a base di gara comporta l'esclusione dalla gara, trattandosi di irregolarità non sanabile ai sensi dell'art.101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

ART.17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico, valgono le seguenti regole:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine –non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art.101, comma 4, del Codice, l'operatore economico può richiedere, con le stesse modalità di presentazione dell'offerta ed entro il termine di apertura delle buste, la correzione di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, a condizione che la rettifica non comporti presentazione di una nuova offerta o comunque la sua modifica sostanziale e venga garantito l'anonimato dell'offerente.

La procedura di gara è effettuata sul portale MEPA. La segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale.

Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da MEPA e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal medesimo sistema informatico.

Le sedute di gara pubbliche sono telematiche e non è prevista la presenza fisica dei concorrenti o di loro rappresentanti. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara sempre attraverso il Portale MEPA.

L'intera procedura viene espletata in modalità telematica e, quindi, interamente tracciabile, pertanto non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle offerte tecniche ed economiche. Gli operatori verranno informati tramite piattaforma delle date in cui si svolgeranno le sedute in questione.

Nel corso della prima seduta, la commissione di gara, provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- esercitare, nei casi previsti dall'art.101, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il soccorso istruttorio con le modalità di cui al precedente art.18;
- disporre l'esclusione dalla gara dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.lgs. 36/2023 e dalle altre prescrizioni di legge vigenti;

A conclusione delle attività, la commissione giudicatrice provvede a redigere apposito verbale delle attività svolte, con indicazione delle offerte ammesse alla procedura di gara. La Commissione giudicatrice è costituita da 3 componenti ed è nominata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In particolare, i componenti della Commissione saranno individuati tra il personale in servizio che abbiano adeguata competenza ed esperienza nel settore oggetto dell'appalto e, in caso di assenza, tra funzionari di altre amministrazioni. Della commissione giudicatrice fa parte il RUP, ai sensi dell'art.93, comma 3, del Codice. Non possono essere nominati commissari coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art.93, comma 5, del Codice.

A tal fine i componenti rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante pubblica sul proprio profilo, sezione amministrazione trasparente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche e di verifica dell'anomalia delle stesse.

Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate da un segretario appositamente individuato.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, procede all'apertura delle buste concernenti le offerte tecniche e alla verifica della presenza della documentazione richiesta col presente disciplinare.

La Commissione accerta i casi di esclusione dalla gara delle offerte al ricorrere delle condizioni indicate nel precedente articolo 15.

Successivamente la Commissione procede in una o più sedute riservate con la valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel precedente articolo 16. Tutti i punteggi sono calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra è compresa tra 1 e 4 e per eccesso se compresa tra 5 e 9).

La valutazione complessiva dell'offerta tecnica è data dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente per ciascuno dei criteri di valutazione indicati nell'articolo 16.

Successivamente la Commissione, in seduta pubblica telematica, rende noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche e procede con l'apertura delle buste inerenti alle offerte economiche.

Nella stessa seduta ovvero in seduta pubblica telematica successiva, la Commissione provvede alla valutazione delle offerte economiche, attribuendo il punteggio calcolato secondo la formula indicata nell'articolo 16. I punteggi assegnati sono calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra è compresa tra 1 e 4 e per eccesso se compresa tra 5 e 9).

La Commissione procederà quindi all'attribuzione a ciascuna offerta del punteggio complessivo, dato dalla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e dal punteggio ottenuto dall'offerta economica.

In esito ai punteggi attribuiti, la Commissione formula la graduatoria finale provvisoria. In caso di punteggio complessivo uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, per le verifiche di competenza.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o un'offerta alla pari senza ribasso;

La proposta di aggiudicazione verrà dichiarata in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica e di quello assegnato all'offerta economica) e che risulti pertanto collocato al primo posto della graduatoria.

ARTICOLO 19 – AGGIUDICAZIONE

In esito alle operazioni di cui punto precedente, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo e che risulti pertanto collocato al primo posto della graduatoria e chiude le operazioni di gara, trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti di gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione sarà effettuata con provvedimento del Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge, al cui esito positivo l'aggiudicazione diviene efficace giusta le indicazioni di cui all'art.17, comma 5, del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in caso sia pervenuta o sia rimasta valida una sola offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, alla seconda offerta presente nella graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

ARTICOLO 20 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nel termine che verrà indicato dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre tutta la documentazione richiesta nonché ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto, che verrà stipulato in forma pubblica mediante scrittura privata ed in formato elettronico. Il firmatario dovrà essere munito della idonea e valida firma digitale.

L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini si riserva di avviare l'affidamento dell'appalto con l'aggiudicatario anche nelle more della stipula del contratto ai sensi della vigente legislazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART.21 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore in sede di registrazione sulla Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute pubbliche sono effettuate con almeno un giorno di anticipo.

ART.22 – TRATTAMENTO DEI DATI

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera

f) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero,

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative

ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.